CIRCOLARI E LEGGI RIGUARDANTI LA CORRISPONDENZA CON L'ESTERO
da STORIA POSTALE E FILATELIA di A.A. PIGA

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N. 21 del 1 NOVEMBRE 1942
§525 - PIEGHI DI PUBBLICAZIONI DIRETTE IN DALMAZIA
Servizio IV – Div. 1a – Sez. 2a. – 648211/186943/IX. Con riferimento all'art. 19 del Foglio d'Ordini n. 6 del 13 gennaio c.a. ed alla circolare telegrafica numero 326180 del 12 gennaio stesso anno, informasi che d'ora in poi gli involucri dei pieghi, contenenti pubblicazioni dirette in Dalmazia, debbono recare in luogo della dicitura "Edizione per l'estero" dianzi descritta, quella più appropriata di "Dalmazia".
(Foglio d'Ordini n. 116 del 26 settembre 1942-XX)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.6 del 16 MARZO 1943
§ 98 - SOSPENSIONE ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA PER COLONIE FRANCESI ECCETTO TUNISIA
N. 925585-IPS. – Si riporta qui di seguito il testo della circolare telegrafica n. 296180 del 9 febbraio 1943: 4/1. Conforme pubblicazione Bollettino avviamento postale corrente mese è sospesa accettazione corrispondenze per Colonie francesi eccetto Tunisia. Corrispondenze impostate vengano restituite ai mittenti previa censura.
(Foglio d'Ordini n. 21 del 18 febbraio 1943-XXI)

DIREZIONE PROV. P.T. DI NOVARA - CIRCOLARE N.20 del 29-2-1944
SCAMBIO DELLE CORRISPONDENZE CIVILI CON L'ESTERO(paesi neutrali).
Ad interpretazione della Circolare n.10 del 4 Febbraio 1944 si precisa che lo scambio delle corrispondenze civili e` riaperto anche con il Portogallo, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, e la Turchia e che possono parteciparvi anche la Repubblica di S.Marino e la Citta` del Vaticano.
Circa le modalita` di esecuzione valgono le norme dettate con la Circolare suindicata.

DIREZIONE PROV.P.T. DI NOVARA - CIRCOLARE N.20 del 29-2-1944
SCAMBIO DELLE CORRISPONDENZE CON I CIVILI RESIDENTI NELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO.
E` stato riaperto lo scambio delle corrispondenze postali ordinarie e raccomandate fra l'Italia e le isole italiane dell'Egeo.
Questo scambio si effettua, per ora, a mezzo di cartoline postali semplici e con risposta pagata che sono distribuite agli abitanti delle isole nella misura di due al mese e che possono avere corso anche in raccomandazione.
In un secondo tempo sara` esaminata la possibilita` di ammettere allo scambio anche le lettere.
Le corrispondenze di cui trattasi sono soggette alla censura sia in partenza che in arrivo, al pari di quelle per l'interno della Repubblica.

BOLLETTINO PP.TT. N.5 del 1-3-45
§58 - CORRISPONDENZE PERI I PAESI ESTERI LIBERATI
Con riferimento a quanto indicato a pagina 391 del Bollettino del 1944 parte 2a (e pagina 217 parte 3a) si conferma che è tuttora sospeso il servizio di posta civile con i Paesi esteri recentemente liberati come la Francia, Belgio ed altri.
Gli uffici dovranno completare, qualora non l'abbiano fatto a seguito della precedente disposizione, gli avvisi esposti nell'atrio pubblico e restituiranno ai mittenti le corrispondenze eventualmente impostate per detti Paesi.

BOLLETTINO PP.TT. N.9 del 1-5-45
§131- CORRISPONDENZE PER L'ESTERO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO
Con riferimento al § 208, del Bollettino parte 2a del 1944 (e § 139 della parte 3a) punto IV, si

precisa che è consentita la spedizione di corrispondenze ordinarie, escluse quelle aventi carattere commerciale, anche per gli Stati: Belgio, Francia, Grecia (compresa Creta), Bulgaria, Romania.
Per tali Stati sono ammesse per ora soltanto lettere di peso non superiore a gr. 40 e le cartoline.
Gli uffici informeranno il pubblico di quanto precede mediante avviso che esporranno nell'atrio.
Si rammenta che la tariffa per l'estero in vigore dal 1° aprile c. a. è la seguente:
- cartoline L. 3.
- lettere L. 5 fino a 20 gr.; L. 8 fino a 40 grammi.

BOLLETTINO PP.TT. N.14 del 16-7-45
§219- PESO MASSIMO DELLE LETTERE PER L'OLANDA
Con riferimento al § 169 del precedente Bollettino si partecipa che il peso massimo delle lettere da e per l'Olanda è elevato a 40 grammi. In tal senso deve essere modificato l'avviso esposto nell'atrio del pubblico e l'annotazione nel prospetto dei servizi ammessi.

§221- CORRISPONDENZE CON L'ESTERO: SERVIZIO CON LA FINLANDIA
E' ripristinato il servizio postale con la Finlandia limitatamente alle lettere fino al peso di 40 grammi e alle cartoline postali; le corrispondenze predette sono ammesse come ordinarie o raccomandate, e possono contenere soltanto notizie private e famigliari.
Gli uffici dovranno esporre avviso nell'atrio del pubblico e prendere nota di quanto precede nel prospetto dei servizi ammessi.

BOLLETTINO PP.TT. N.18 del 16-9-45
§300- LETTERE ORDINARIE E RACCOMANDATE PER DANIMARCA E NORVEGIA
Con riferimento al § 261 del Bollettino c. a., parte 3a, si partecipa che le lettere ordinarie o raccomandate per la Danimarca e Norvegia sono ammesse fino al peso di grammi 40.

BOLLETTINO PP.TT. N.19 del 1-10-1945
§328 - CORRISPONDENZA PER LA RUSSIA, LIBIA, ERITREA, SOMALIA ITALIANA
420259 – Viene ripristinato per la Russia, nonché per la Libia, Eritrea e Somalia Italiana, lo scambio delle corrispondenze postali, anche aventi contenuto di carattere commerciale e finanziario, alle stesse condizioni stabilite per gli Stati Uniti di America pubblicate nel § 132 Bollettino parte 3a corrente anno.
Il peso massimo delle lettere dirette nei Paesi soprannominati è elevato da 40 a 1000 grammi e la tariffa applicabile è quella delle corrispondenze per l'estero.
Gli Uffici prendano nota di quanto precede nel prospetto dei servizi ammessi.

BOLLETTINO PP.TT. N.20 del 16-10-45
§343- RIATTIVAZIONE DI SERVIZI POSTALI CON L'ESTERO
Con effetto dal 15 ottobre le lettere da e per l'Inghilterra e i rispettivi Possedimenti, Colonie e Domini, nonché per la Russia, la Libia, L'Eritrea e la Somalia Italiana, potranno essere spedite nel normale limite massimo di peso di chilogrammi 2.
Dalla stessa data e ripristinato con i detti Paesi lo scambio di manoscritti, stampe, campioni e carte punteggiate ad uso ciechi, nei limiti massimi di peso stabiliti dalla Convenzione Postale Universale e con le seguenti tariffe: *manoscritti* fino 250 grammi L. 5 (per ogni 50 grammi in più L. 1,50).
Stampe per ogni 50 grammi L. 1,50.
Campioni fino 100 grammi L. 3 (per ogni 50 grammi in più L. 1,50).
Carte punteggiate ad uso dei ciechi per ogni chilogrammo L. 0,80.
Le corrispondenze da e per i sopramenzionati Paesi potranno dalla stessa decorrenza essere spedite per espresso con la tariffa di L. 10 oltre l'ordinaria francatura.
Gli Uffici espongano di quanto sopra avviso nell'atrio e ne prendano nota nel prospetto dei servizi ammessi.

§344- CORRISPONDENZA COMMERCIALE CON L'ESTERO
A seguito delle disposizioni contenute nell'avviso esposto al pubblico, in relazione al § 132 del Bollettino c. a. affluiscono al Ministero del Tesoro lettere di vario contenuto, persino di natura famigliare, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di inoltro.
Gli Uffici tengano presente, per informarne gli interessati, che non debbono essere sottoposti al visto del predetto Ministero le corrispondenze dirette in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, che riguardino affari personali e anche di carattere commerciale indicati nei numeri 1, 2 e 3 del paragrafo citato.
Deve essere invece accompagnata dall'autorizzazione di inoltro del Ministero del Tesoro quella corrispondenza che concerne procure od altre autorizzazioni (compresi gli ordino di trasferimento e le istruzioni per i pagamenti) che riguardino però esclusivamente il mantenimento, la gestione e la conservazione delle attività italiane bloccate all'estero. Tale tipo di corrispondenza è peraltro ora ammesso nelle relazioni:
1° - con la Gran Bretagna e l'Impero britannico, e con gli Stati Uniti e i loro possedimenti.
2° - con la Russia, a condizione che la corrispondenza abbia come destinazione terminale la Russia stessa, esclusi i territori di recente occupazione (si modifichi in tal senso il § 328 del precedente bollettino). Le corrispondenze commerciali, legali e finanziarie con la Russia sono soggette alle stesse norme che disciplinano le analoghe comunicazioni postali dirette negli Stati Uniti d'America.
3° - con le Colonie italiane (Libia, Eritrea e Somalia Italiana); tale corrispondenza è disciplinata dalle stesse norme per gli Stati Uniti d'America e per la Russia.
Peraltro se le suddette procure ed autorizzazioni si riferissero ad attività all'estero di persone ed enti stranieri, l'esame di esse esulerebbe dalla competenza del sunnominato Ministero del Tesoro.
Si riproducono le disposizioni predette su un foglio unito alla parte 3a del Bollettino, e si invitano gli Uffici a staccare tale foglio ed esporlo nell'atrio per il pubblico.

BOLLETTINO PP.TT. N.22 del 16-11-45
§379- RIPRISTINO DEL SERVIZIO CORRISPONDENZE CON LA JUGOSLAVIA
E' consentita l'impostazione delle cartoline e delle lettere di peso non superiore a 40 grammi, contenenti comunicazioni di carattere familiare, ordinarie e raccomandate, dirette in Jugoslavia, da convogliarsi esclusivamente all'ufficio di Bari ferrovia, il quale deve formare ogni martedì, giovedì e sabato un dispaccio numerato per Lubiana 1, con inoltro via Bologna-Venezie-Trieste.

BOLLETTINO P.T. N.23 del 1-12-1945
§393- RIATTIVAZIONE DI SERVIZI POSTALI CON L'ESTERO
1° -Lettere e cartoline
E' ripristinato lo scambio delle corrispondenze ordinarie (cartoline e lettere fino a 40 grammi) dirette in Birmania, Siam, Hong-Kong, Malesia, Stabilimenti degli Stretti, Macao e Timor portoghese.
E' altresì ripristinato lo scambio delle corrispondenze ordinarie (cartoline e lettere fino a 20 grammi) con l'Indocina francese.
Con tutti i paesi suddetti, nonché con l'Estonia, la Lettonia, la Littuania e la Polonia, è tuttora sospeso il servizio accessorio della raccomandazione.
2° - Istradamento delle corrispondenze
Le corrispondenze ammesse per la Birmania, Siam, Hong-Kong, Malesia, Indocina francese, Stabilimenti degli Stretti, Macao e Timor portoghese, devono essere concentrate:
a Roma ferrovia, se provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Abruzzi, Lazio e Sardegna.
A Napoli ferrovia, se provenienti dal Molise, Puglie, Lucania, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Gli uffici di ferrovia di Roma e Napoli le includeranno nei propri dispacci per il Cairo, debitamente suddivise per Paese di destinazione.

3° - Altri servizi ammessi con determinati paesi

Le disposizioni impartite col § 343 del Bolettino n. 20 c. a., concernenti le lettere, i manoscritti e le stampe sino al peso di kg. 2; i campioni sino a 500 grammi; le carte punteggiate ad uso dei ciechi sino a kg. 7; gli espressi, sono estese ai seguenti paesi: Belgio, Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia (escluso i manoscritti, le carte punteggiate ad uso dei ciechi e gli espressi), Olanda (esclusi gli espressi), Paesi centro e Sud America, Stati Uniti d'America e loro Possedimenti, Svezia e Svizzera.

N.B. – Per gli Stati Uniti di America il servizio degli espressi è limitato alle località americane ove esiste il servizio di recapito a domicilio degli espressi medesimi; nelle altre località ove non si effettua detto recapito, tali corrispondenze potranno essere consegnate con precedenza su quelle non spedite per espresso, solamente entro i raggio di un miglio dall'ufficio di distribuzione. §394-

CORRISPONDENZA COMMERCIALE, LEGALE E FINANZIARIA DA E PER L'ESTERO

Dal 3 novembre 1945 è stato ripristinato lo scambio delle corrispondenze commerciali, finanziarie e legali di qualsiasi tipo, di carattere informativo e transazionale, con tutti i Paesi, eccetto i seguenti:

1) Germania, Austria, Giappone, Manciuria, Corea e Formosa, con i quali nessun tipo di corrispondenza è permesso.

2) Birmania, Siam, Hong-Kong, Malesia, Indocina francese e Stabilimenti degli Stretti, con i quali lo scambio delle corrispondenze in oggetto è limitato a quelle aventi solo carattere informativo.

Resta inteso che le corrispondenze in oggetto non possono essere scambiate neppure con l'Albania, Cecoslovacchia, Ungheria Borneo del Nord e Indie orientali olandesi, con i quali il servizio postale non è stato ancora ripristinato.

Cadono, in conseguenza, le restrizioni precedentemente stabilite per lo scambio delle corrispondenze in parola, restrizioni riprodotte nel § 132 e 344 dei Bollettini n. 9 e 20 del corrente anno.

Avvertesi, inoltre, che nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 3 novembre 1945 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva l'elenco dei nominativi con i quali è tuttora vietato lo scambio di corrispondenze aventi contenuto commerciale, legale e finanziario.

Per le corrispondenze finanziarie con l'estero dovranno essere osservate scrupolosamente le seguenti disposizioni di carattere valutario:

- L'esportazione e la reintroduzione nel Regno a mezzo posta di biglietti di Stato e di Banca italiani di qualsiasi taglio è vietata ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 25 maggio 1936.

– A norma dell'art. 8 del decreto interministeriale sopramenzionato, l'introduzione nel Regno di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari di qualunque specie, stilati in lire italiane e delle relative cedole è consentito soltanto mediante rimessa per posta alla Banca d'Italia o ad una delle Banche autorizzate a fungere da agenzia della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934.

– L'esportazione per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma di assegni e di chèques pagabili in Italia e di ogni sorta di titoli stilati in lire è vietata ai sensi del decreto Ministeriale 15 dicembre 1934.

L'esportazione di titoli esteri o italiani emessi all'estero non può essere effettuata senza il benestare dell'Ufficio italiano dei Cambi, a norma dell'art. 9 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934.

In forza del decreto Ministeriale 14 luglio 1943 modificato dal decreto Ministeriale 31 luglio 1945 è vietata l'esportazione dal Regno di valute estere, salvo per quelle assegnate regolarmente dall'Ufficio italiano dei Cambi e per quelle introdotte precedentemente nel Regno e risultanti sull'apposito modulo compilato alla Dogana.

L'importazione nel territorio dello Stato dei "dollari timbro giallo" e della valuta cartacea in sterline recante l'iscrizione "British Military Authority" costituisce violazione dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 luglio 1945 n. 415.

E' vietata l'esportazione dal Regno dell'oro, dell'argento e di altri preziosi, ai sensi del R. decreto 3 settembre 1941, n. 882, salvo eventuali deroghe da accordarsi di volta in volta dai Dicasteri competenti.

L'importazione dei preziosi è soggetta al regime della licenza d'importazione.
Salve le disposizioni della Legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460, ai trasgressori delle norme sopraccitate si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928.
Ai trasgressori del divieto di esportazione dei preziosi si applicano invece le pene previste dallo stesso R. decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882.
Le disposizioni predette si riproducano su un foglio unito alla parte terza del Bollettino, e si invitano gli Uffici a staccare tale foglio ed esporlo nell'atrio per il pubblico, in sostituzione di quelli precedentemente affissi e concernenti lo stesso argomento.
Vedere inoltre, sullo stesso argomento, l'allegato del Ministero: Corrispondenza Commerciale, Legale e Finanziaria da e per l'estero.

<u>BOLLETTINO PP.TT. N.24 del 16-12-45</u>
DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945 - TARIFFE POSTALI CON L'ESTERO
(Gazzetta Ufficiale n.141 del 24 novembre 1945)
IL MINISTERO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
di concerto con IL MINISTERO DEL TESORO
Omissis
a) carte manoscritte:
fino a 250 grammi L. 5
per ogni 50 grammi in più L. 1,50
b) stampe:
per ogni 50 grammi L. 1,50
c) campioni di merci:
fino a 100 grammi L. 3
per ogni 50 grammi in più L. 1
d) carte punteggiate per i ciechi (Braille):
per ogni 1000 grammi L. 0,80
e) recapito espresso:
sopratassa di L. 10
Omissis

§ 412 - RIATTIVAZIONE DI SERVIZI POSTALI CON L'ESTERO
4/1 (N. 835029). – Le disposizioni impartite col § 393, n. 3, del Bollettino n. 23 anno corrente, circa la riattivazione di taluni servizi postali con determinati Paesi esteri, sono estese anche agli invii scambiati con la Danimarca, la Norvegia, il Portogallo e la Spagna.

§ 413 - TARIFFA DEI CAMPIONI DIRETTI ALL'ESTERO
4/1 (N. 835002/420910). – In armonia al disposto di cui al decreto Ministeriale 6 ottobre 1945, pubblicato nel presente Bollettino, si precisa che la tariffa dei porti successivi di 50 grammi dei campioni diretti all'estero è di L. 1 e non già di L. 1,50, come fu indicato nel § 344 del Bollettino n. 20.
Si apporti la necessaria variazione a fianco dell'anzidetto paragrafo.

§ 414 - SERVIZI E TARIFFE POSTALI FRA L'ITALIA E LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
4/1 (n. 420945/484545). – Nei rapporti fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano vengono ripristinati i seguenti servizi di corrispondenza postale attualmente ammessi nell'interno del Regno, con le tariffe speciali indicate, qui di seguito, a fianco di ogni singola voce:
Per la consultazione delle tariffe postali vedere il Bollettino n. 24

§ 416 - EQUIVALENTI DI TASSE (LUSSEMBURGO – SIAM – CINA)

4/1 (N. 415695). – Alla “Tabella degli equivalenti di tasse”, pubblicata nel supplemento al Bollettino n. 10 del corrente anno, devono essere apportate le seguenti variazioni:
Per la consultazione della Tabella delle variazioni vedere il Bollettino n. 24